

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci della Società "AMAE ENERGIA E SERVIZI SRL UNIPERSONALE"

Premessa

Il sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

Si precisa che:

- il bilancio del precedente esercizio non è stato sottoposto a revisione non essendo obbligatorio tale adempimento;
- la società ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo (monocratico) in occasione dell'assemblea dei soci del 25 novembre 2016 con la conseguenza che il sottoscritto ha accettato la carica in data 26 novembre 2016. Ne consegue che l'attività del sindaco unico, pur avendo avuto ad oggetto le operazioni inerenti l'intero esercizio sociale, è stata svolta nell'ultimo mese del 2016 e nei primi mesi del 2017.



A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Il sindaco unico ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL UNIPERSONALE, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che evidenzia i seguenti dati aggregati di sintesi:

	STATO PATRIMONIALE		
	2016	2015	Differenza
Attivo:			
B) Immobilizzazioni	6.606.546	1.203.361	5.403.185
C) Attivo circolante	7.178.269	3.254.047	3.924.222
D) Ratei e risconti	30.311	53.497	(23.486)
TOTALE ATTIVO	13.814.126	4.510.905	9.303.921
Passivo:			
A) Patrimonio Netto	2.759.063	2.020.057	739.906
B) Fondi per rischi e oneri	15.107	0	15.907
C) TFR di lavoro subordinato	276.840	69.075	207.765
D) Debiti	10.756.196	2.392.791	8.363.405
E) Ratei e risconti	5.920	28.982	(23.062)
TOTALE PASSIVO	13.814.126	4.510.905	9.303.921

	CONTO ECONOMICO		
	2016	2015	Differenza
A) Valore della produzione	18.450.390	6.941.143	11.509.247
B) Costi della produzione	17.265.491	6.141.025	11.124.466
C) Proventi e oneri finanziari	(23.198)	13.660	(36.858)
Risultato prima delle imposte	1.161.701	813.778	347.923
20) Imposte	405.886	286.532	119.354
21) Utile (perdita) dell'esercizio	755.814	527.246	228.568

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio ed hanno l'obbligo di predisporre una documentazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È responsabilità del sindaco unico esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il sottostante giudizio.



Giudizio

A giudizio del sindaco unico, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL UNIPERSONALE al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Il sindaco unico ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione (la cui responsabilità compete agli amministratori della società) con il bilancio d'esercizio della Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL UNIPERSONALE al 31 dicembre 2016.

A giudizio del sindaco unico la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL UNIPERSONALE al 31 dicembre 2016.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Come citato nella premessa, la società ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo (monocratico) in occasione dell'assemblea dei soci del 25 novembre 2016 con la conseguenza che il sottoscritto ha accettato la carica in data 26 novembre 2016 iniziando, pertanto, l'attività nell'ultimo mese dell'anno 2016. Malgrado ciò il sindaco unico dichiara di avere una sufficiente conoscenza in merito alla società ed in particolare per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;



- ii) la sua struttura organizzativa e contabile.

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo ed in base alle informazioni acquisite.

È, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame (anche se nell'esercizio si è concretizzato l'effettivo inizio dell'attività con un conseguente incremento esponenziale) ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono state notevolmente migliorate ed incrementate;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente in linea con le necessità legate allo svolgimento dei servizi resi;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). I dati dei due esercizi non risultano confrontabili in considerazione dell'avvio, nel corso dell'esercizio 2016, dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Sanremo.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente all'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento

all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 5, c.c.;

- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte dal sindaco unico hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, il periodo intercorrente tra la data della nomina e il termine dell'esercizio. In tale arco di tempo sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il sindaco unico ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società prestando consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. Il sindaco unico ha, quindi, valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura (amministratori, dipendenti e consulenti esterni) si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del sindaco unico. Si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali è stato assunto nel corso dell'esercizio 2016 in quanto precedentemente la gestione amministrativa e contabile era affidata a studio di consulenza esterno;
- il livello della sua preparazione tecnica risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale,

societaria e giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali - anche straordinarie - che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del sindaco unico presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con l'organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il sindaco unico può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Si segnala la necessità di dare corso, nel più breve tempo possibile, alla revisione dell'organigramma aziendale ed all'individuazione di figure professionali idonee a coprire ogni settore strategico dell'attività sociale.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- tali documenti sono stati consegnati al sindaco unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle modifiche introdotte nell'art. 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015;

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto del controllo del sindaco unico con conseguente consenso alla loro iscrizione nell'attivo;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il sindaco unico ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto dei costi di impianto e ampliamento;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*;
- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;

- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il sindaco unico non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 755.814.

Il sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dal sindaco unico sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta il sindaco unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 così come redatto dagli amministratori.

Sanremo 7 aprile 2017

Il sindaco unico

Mauro GIANCATERINO

Revisore Legale e Contabile



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante autorizzazione ufficio Territoriale Savona del 20.01.2016
Protocollo 3429